



COMUNE DI PERUGIA
Area Servizi Finanziari e di Controllo
U. O. ACQUISTI E PATRIMONIO

**REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI IN COMODATO A
TITOLO ONEROSO DI LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI
PER SEDI O PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13.05.1996
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 04/07/2016**

"Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O. Segreteria Organi Istituzionali – Comunicazione – Affari Generali".

INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Criteri d'assegnazione

Articolo 3 - Contenuto della domanda di assegnazione

Articolo 4 - Procedura di assegnazione

Articolo 5 - Durata del contratto di comodato o della concessione

Articolo 6 - Verifica sullo stato delle assegnazioni

Articolo 7 - Ipotesi di revoca delle assegnazioni

Articolo 8 - Determinazione dell'onere per l'uso dei locali

Articolo 9 - Rinvio

Articolo 10 - Ipotesi di esclusione

Articolo 11 - Istituzione Forum delle associazioni

Articolo 12 – Disposizione transitoria

Art. 1

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Comunale, tutte le associazioni possono usufruire di sedi o di locali comunali per lo svolgimento della propria attività.

Le associazioni interessate alle assegnazioni, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dal citato art.11, comma 1 dello Statuto, e svolgere altresì la propria attività, almeno in prevalenza e in modo non occasionale, nel territorio del Comune.

Art. 2

Al fine della assegnazione dei locali deve essere valutato in ordine d'importanza:

- a) numero e qualità delle attività svolte;
- b) numero e qualità delle attività programmate;
- c) capacità economica;
- d) capacità organizzativa;
- e) numero degli aderenti
- f) capacità di aggregazione.
- g) eventuali contributi concessi;

Hanno la precedenza nella assegnazione le associazioni che, nell'ordine e fermi restando i requisiti essenziali di cui all'art. 1:

- a) operano nel campo del sociale e non hanno alcuno scopo di lucro
- b) non dispongono di alcun locale;
- c) hanno lo sfratto esecutivo non dovuto a morosità;
- d) dispongono di locali non idonei allo svolgimento delle proprie attività;

A parità di condizioni, il locale è assegnato alla associazione che ha presentato per prima la domanda.

Ai fini della constatazione dello stato dei locali di cui al punto d) del precedente comma, un tecnico interno all'Amministrazione può verificare lo stato medesimo.

Nessuna associazione può usufruire di più di un locale comunale, salvo l'ipotesi in cui, soddisfatte tutte le domande, residuino locali disponibili. In questo caso si procede alla assegnazione tenendo conto dei criteri dettati al precedente comma 1, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di destinare i locali ad altro uso. Tale norma si applica anche alle associazioni che pur disponendo di locali propri abbiano fatto richiesta di strutture comunali.

Art. 3

Le associazioni interessate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 possono presentare domanda di assegnazione, in carta legale, indirizzata al Sindaco, con indicato l'attuale recapito dell'associazione stessa.

La domanda deve inoltre contenere:

- a) dichiarazione circa l'uso e la destinazione dei locali;
- b) statuto e atto costitutivo;
- c) numero dei soci;
- d) rendiconto economico delle entrate e delle spese effettuate nell'anno finanziario precedente;
- e) relazione illustrativa delle attività svolte almeno nel triennio passato;
- f) relazione illustrativa del programma annuale adottato dagli organi statutari;

- g) dichiarazione da cui risulti se l'associazione abbia o meno a disposizione dei locali e, eventualmente, in quale stato essi si trovino, ovvero esibizione del provvedimento di sfratto;
- h) dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- i) dichiarazione circa eventuali contributi ricevuti;
- l) altre attività esercitate dall'associazione, con l'indicazione di eventuali utili;
- m) eventuale iscrizione all'albo regionale del volontariato.

Le associazioni di nuova costituzione sono esonerate dal presentare la documentazione di cui alla precedente lettera e).

Art. 4

L'assegnazione dei locali è disposta dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, su proposta della Commissione Tecnica, costituita dai dirigenti dei seguenti servizi: attività culturali, attività sportive e ricreative, servizi sociali, demanio e patrimonio.

La Commissione di cui al precedente paragrafo è organismo tecnico strumentale della Giunta Comunale. Questa predispone pertanto l'elenco delle associazioni beneficiarie e individua i locali da assegnare a ciascuna, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, verificati i requisiti posseduti e i documenti presentati.

Presso il Servizio Patrimonio è tenuto un registro annuale dei locali destinati a sedi di associazioni, con indicato il soggetto assegnatario e le eventuali disponibilità. Tale registro viene aggiornato ogni anno entro e non oltre il mese di dicembre, considerando i locali di nuova costruzione o che si rendano via via liberi.

Il registro annuale aggiornato viene pubblicato sul sito del Comune di Perugia.

E' comunque di competenza del servizio territoriale al cittadino autorizzare l'uso temporaneo e non esclusivo da parte di terzi dei beni patrimoniali comunali loro assegnati quali ad esempio palestre, CVA, ecc.

E' istituito l'Osservatorio Comunale sulla gestione del patrimonio concesso alle Associazioni. L'Osservatorio è composto dall'Assessore al Bilancio, dall'Assessore delegato all'Associazionismo, da tre Consiglieri Comunali di cui due di maggioranza e uno di opposizione con il supporto del Dirigente del Servizio Patrimonio.

L'Osservatorio alla prima seduta elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente che restano in carica per la durata della consiliatura comunale e possono essere rieletti. Il Presidente convoca l'Osservatorio e formula l'ordine del giorno, sentiti i consiglieri dell'Osservatorio. L'Osservatorio si riunisce ogni 6 mesi, dura in carica per tutta la consiliatura comunale e si rinnova entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

L'Osservatorio ha compiti consultivi e di monitoraggio in ordine all'utilizzo e all'assegnazione degli immobili comunali da parte delle Associazioni. Le riunioni si svolgono nelle sedi comunali e la loro partecipazione è a titolo gratuito.

Art. 5

I locali dell'Amministrazione comunale vengono concessi alle singole associazioni con contratto di comodato o concessione in relazione alla natura giuridica del bene (demanio, patrimonio indisponibile, patrimonio disponibile), con durata non superiore a tre anni, prorogabili per ulteriori tre anni, previo espresso accordo delle parti.

Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse.

La durata del comodato o della concessione può essere estesa oltre i tre anni, e comunque fino ad un massimo di nove, nel caso in cui l'associazione assegnataria dell'immobile realizzi

direttamente eventuali interventi di manutenzione straordinaria necessari o urgenti. I predetti interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale sulla base di un apposito progetto che l'associazione sarà tenuta a presentare agli uffici competenti.

La durata effettiva del comodato o della concessione sarà determinata sulla base dell'analisi dei seguenti fattori:

- relazione tecnico-illustrativa degli interventi;
- entità della spesa per gli interventi da desumere da apposito computo metrico estimativo;
- entità del contributo economico dovuto dal comodatario o concessionario;
- tempo necessario al rimborso delle spese per manutenzione straordinaria mediante esenzione dal pagamento del contributo di cui sopra.

E' fatto divieto all'associazione assegnataria dei locali di cedere gli stessi anche in parte a terzi. Nel caso l'Amm.ne Com.le accerti tale evenienza l'associazione stessa decadrà immediatamente dal godimento.

La consegna dei locali, da effettuarsi con apposito verbale redatto dal Servizio Patrimonio, è subordinata alla stipula del contratto o concessione

Art. 6

L'Amministrazione comunale tramite la Commissione di cui all'art. 4 verifica annualmente lo stato delle assegnazioni. A tale scopo, le associazioni assegnatarie hanno l'obbligo di inviare al Comune, entro il mese di marzo di ogni anno:

- a- dichiarazione aggiornata del numero dei soci;
- b- rendiconto approvato e bilancio preventivo;
- c- relazione dettagliata sulle attività svolte e su quelle programmate;
- d- eventuali variazioni dello statuto formalmente adottate.

Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione si riunisce per valutare i documenti di cui al comma precedente.

La Commissione può inoltre effettuare o far effettuare da personale comunale indagini periodiche presso le associazioni assegnatarie onde verificare lo stato degli immobili o la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

Superato il termine di cui sopra l'ufficio provvede ad inviare un sollecito con l'indicazione di un ulteriore termine di quindici giorni, scaduto il quale procede, sentita la Commissione tecnica, alla risoluzione del contratto o alla revoca della concessione.

Art. 7

La revoca dell'assegnazione è disposta dalla Giunta Comunale qualora l'associazione assegnataria:

- a) perda almeno uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 11 dello Statuto del Comune di Perugia;
- b) venga sciolta;
- c) non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
- d) in caso di cessione dei locali, anche in parte, a terzi;
- e) nel caso in cui i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'associazione o a scopo di lucro;
- f) non presenti la documentazione di cui al precedente art. 6;
- g) qualora i locali in uso siano palesemente danneggiati e non abbia provveduto al ripristino degli stessi;
- h) per morosità oltre i tre mesi;

Nei casi di cui alle lettere f), g) ed h), l'associazione assegnataria viene diffidata ad adempiere ai propri obblighi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 8

La determinazione dell'importo dell'onere per l'uso dei locali avviene sulla base dei criteri di cui alla delibera della Giunta comunale n. 3589 del 14/10/1993 e successive modificazioni e avendo a riferimento i valori delle locazioni definiti e aggiornati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio e della Camera di Commercio nel Listino dei prezzi immobiliari. L'adeguamento dell'importo su base ISTAT viene stabilito con cadenza annuale.

L'importo dell'onere come sopra determinato può essere ulteriormente ridotto, previa valutazione della Commissione Tecnica, qualora le associazioni affidatarie svolgano attività integrative e/o sostitutive di servizi pubblici istituzionali.

Tutte le spese relative ai consumi di energia, all'installazione dei contatori ed allaccio delle forniture, nonché tutte le spese di pulizia dei locali e di manutenzione ordinaria sono a completo ed esclusivo carico delle associazioni concessionarie.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e regolamenti che disciplinano l'attività dell'amministrazione comunale.

Art. 10

I partiti politici sono esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento.

Art. 11

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Comunale viene istituito altresì il Forum delle associazioni, le cui funzioni sono previste dall'apposita disciplina da emanarsi entro 180 giorni dalla esecutività del presente regolamento.

Disposizione transitoria

Art. 12

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le concessioni rilasciate e a tutti i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore.

